

Audizione Senato, 24 ottobre 2019.

Modifica articolo 9 della Costituzione.

Il riconoscimento del diritto all'ambiente come diritto fondamentale risulta per la prima volta affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 5172, del 1979, la quale ha osservato che il diritto fondamentale alla salute, esplicitamente riconosciuto dall'art. 32 Cost., riguarda ogni uomo, considerato, secondo l'art. 2 Cost., sia come singolo, sia come membro delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. Di qui il diritto a un "ambiente salubre", e quindi un "diritto all'ambiente". Tale diritto fondamentale è stato poi riconosciuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del 1987.

L'ambiente, dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, figura nell'art. 117, comma 2, lett. s), come materia di legislazione esclusiva dello Stato.

A questo punto, è evidente che si pone la necessità, per avere un quadro completo della materia della quale si parla, di collocare l'ambiente tra i "principi fondamentali della Costituzione", inserendolo nell'art. 9 Cost., il quale sancisce che la Repubblica "tutela il paesaggio", che è la "forma" dell'ambiente, e il "patrimonio storico e artistico della Nazione". In sostanza, si tratta di dare una "definizione" del concetto di "ambiente", che, ovviamente, comprende quello di "paesaggio", di stabilire la "natura" di questo diritto fondamentale, e, infine, di stabilire in qual modo si può assicurare una "tutela giurisdizionale" di questo diritto.

La "definizione di ambiente" è stata data dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, e ribadita da tre sentenze della Corte costituzionale (sentenze: n. 378 del 2007, n. 104 del 2008, n. 1 del 2010), ma poi è stata dimenticata. Val la pena, dunque, di ripeterla: la parola "ambiente" significa la "biosfera". E' questa una precisazione di grande importanza, poiché essa smentisce il principio "antropocentrico", proprio della cultura giuridica positivista, divenuta oggi, nichilista, ed afferma, senza tema di smentita, il principio "biocentrico". Questo spostamento di prospettiva chiarisce in tutta la sua portata la definizione che l'art. 2 Cost. dà dei "diritti dell'uomo". Non si tratta più di un rapporto tra "soggetto" e "oggetto", ma di un "rapporto" tra la "parte" e il "tutto", tra "l'uomo" e la "biosfera". Tale concetto ci riporta nell'antichità. Pitagora di Samo e Empedocle di Agrigento, affermarono infatti, che "l'uomo" è "parte costitutiva del Cosmo", occupa un posto ben preciso nell'Universo. E' quanto ha riconfermato Papa Francesco nella sua Enciclica "Laudato si", che ha parlato di "armonia" universale, nella quale l'uomo è in continua interazione con ciò che lo circonda e ha il ben preciso dovere di "rispettare" la sua "Madre Terra", secondo le "leggi naturali", che assicurano la "vita immensa" nella quale egli è immerso.

In questa visuale il concetto di "ambiente" appare come un concetto "complesso" e "dinamico", poiché, come tutti sanno, la "biosfera" è composta da "molteplici elementi", in continua "interazione" tra loro e in continuo "movimento".

Sembra allora che la definizione di "ambiente" come oggetto di "tutela costituzionale", possa esprimersi nei seguenti termini: "La Repubblica tutela l'ambiente, il paesaggio, la natura, le interazioni ambientali, gli equilibri ecologici, la biodiversità, le condizioni di vita di tutti gli esseri viventi".

Sulla base di questa definizione dell'ambiente come "oggetto di tutela" giuridica e costituzionale, è possibile passare all'altro aspetto della "natura" del "diritto fondamentale all'ambiente". Si è sovente parlato di "diritto personale", ma tale affermazione deve essere maggiormente precisata. Il "diritto della persona", infatti, è un "diritto sulla tutela della propria persona" e non comprende la tutela della "immensa vita" che ci circonda, la nostra compresa. Sarebbe forse più opportuno parlare di un diritto di "appartenenza", nel senso che la "biosfera", e cioè "la vita del Cosmo" appartiene, è parte integrante di ciascun uomo, e, di conseguenza, ciascun uomo può chiedere e ottenere il suo "rispetto". L'interrogativo

diventa allora quello di sapere quali sono le "norme oggettive" da rispettare. Anche a questo riguardo, la risposta viene dalle epoche passate. E' infatti Ulpiano, giurista romano del secondo secolo dopo Cristo, che ci parla di "*ius naturale*", di "diritto naturale", affermando che "*ius naturale est quod natura omnia animalia docuit*" (D. 1. 1. 3, 4 e 6). Sennonché il diritto moderno, a nostro avviso sbagliando, ha rifiutato il giusnaturalismo, e, come si è appena visto, considera soltanto il diritto positivo. A questo punto, allora, occorre fare i conti con le categorie giuridiche di cui disponiamo, le quali, in ordine al concetto di "appartenenza" si risolvono nel concetto di "proprietà privata" e di "proprietà pubblica" (art. 42, comma 1). Evidentemente, il concetto di "proprietà privata" va immediatamente scartato, poiché si tratta di un concetto "esclusivo", che esalta i poteri del singolo fino alla distruzione della cosa, e certamente è del tutto inidoneo a tutelare "l'ambiente", cioè la "biosfera" nella sua complessità e nelle sue interazioni. Resta in concetto di "proprietà pubblica", il quale ha il vantaggio di tutelare la cosa per l'uso egualitario di tutti, e, quindi, della presente e delle future generazioni. Al riguardo, sarebbe più consono parlare di "proprietà comune", ma non nel senso della proprietà di più privati, bensì nel senso di "proprietà dell'intera Collettività". Del resto il successo dell'espressione "beni comuni", fa pensare alla "proprietà pubblica" proprio nel senso appena descritto. In conclusione, il "diritto all'ambiente" può essere definito come "proprietà comune o pubblica" che dir si voglia.

Arriviamo così al terzo punto che ci eravamo proposti di trattare, quello della tutela giurisdizionale del diritto all'ambiente. Ed è a questo proposito che l'inserimento dell'ambiente nei principi fondamentali della Costituzione deve far valere tutta la sua forza. Infatti il vigente codice dell'ambiente concentra nel Ministro dell'ambiente tutti i poteri sulla prevenzione e il ripristino dell'ambiente, riservando a lui anche la legittimazione ad agire in giudizio con l'azione di risarcimento del danno ambientale. E' un vero contro senso. Non è infatti possibile, per un verso affermare che esiste un "diritto fondamentale" all'ambiente e, per altro verso negare l'azionabilità in giudizio di questo stesso diritto. E' indispensabile, allora, apportare una modifica, non solo all'art. 9 Cost., ma anche all'art. 24 Cost., aggiungendo alla frase "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi", la frase "sia come singoli, sia come membri della Collettività". In questo modo si può dire che l'intera Costituzione è stata realmente "completata", nella riaffermazione dei suoi "principi e diritti fondamentali".

Paolo Maddalena

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1

All'articolo 9 della Costituzione, l'espressione "il paesaggio" è sostituita dalla seguente frase: "l'ambiente, il paesaggio, la natura, le interazioni ambientali, gli equilibri ecologici e le condizioni di vita degli esseri viventi".

Art. 2

All'art. 24 della Costituzione sono aggiunte le seguenti parole: "sia come singoli, sia come membri della collettività".